



Allegato A

Vivere In aps STATUTO

TITOLO I

COSTITUZIONE, SEDE, DURATA, NATURA, SCOPO ISTITUZIONALE

Art. 1 - Costituzione

1. È costituita l'Associazione di promozione sociale denominata "Vivere In aps " con codice fiscale 97402310581, qui di seguito detta "Associazione".
2. L'Associazione si configura quale associazione di promozione sociale ai sensi degli artt. 35 e segg. dal Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 (Codice del Terzo Settore), è disciplinata dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività, nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico, per il perseguimento senza scopo di lucro neppure indiretto di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. L'Associazione, in virtù dell'iscrizione nell'apposito Registro, adotta la qualifica di "aps" e utilizza tale acronimo inserendolo negli atti, nella corrispondenza e in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.

Art. 2 Sede

1. L'Associazione ha sede legale in Roma, Via Carmelo Maestrini n. 450 – CAP 00128.
2. Con delibera del Consiglio Direttivo potrà essere individuata e trasferita la sede legale, senza necessità di modifica statutaria, purché all'interno del medesimo Comune.
3. Con delibera del Consiglio Direttivo possono essere inoltre istituite sedi operative dell'Associazione in Italia e/o all'estero.

Art. 3 - Durata

1. L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 4 - Natura

1. Lo spirito e la prassi dell'Associazione si conformano ai principi della Costituzione Italiana e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, spirituale e culturale della persona.
L'Associazione è apartitica e apolitica e svolge in via esclusiva o principale diverse attività di interesse generale, esplicitate nell'art. 5 del presente Statuto, per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. Assume la forma giuridica di Associazione non riconosciuta.
3. L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del C, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale. La loro individuazione è operata dal Consiglio Direttivo.
4. L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di veridicità trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017.

Art. 5 - Scopo Istituzionale

1. Le attività che l'Associazione si propone di svolgere, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, sono quelle indicate al comma 1, lettere e), i), k), l), r), z) dell'articolo 5 del D.Lgs n.117 del 3 luglio 2017 e nella fattispecie concreta:
 - e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
 - i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
 - k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
 - l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
 - r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
 - z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata, nonché gestione e riqualificazione di immobili della pubblica Amministrazione.

In particolare l'Associazione si propone di promuovere: la cittadinanza attiva con modelli di sostenibilità (ambientale, sociale ed economica) e di governance del territorio, le attività culturali e di aggregazione di interesse sociale, la tutela dei diritti civili, mediante la realizzazione, a titolo esemplificativo e non esaustivo, delle seguenti azioni:

In riferimento alle attività di interesse generale di cui alle lettere e), i) e k) del comma 1 dell'art. 5 si precisa che tali attività possono prendere forma mediante:

- la conduzione e la coltivazione di orti e giardini urbani in aree pubbliche e private;
- l'attività di manutenzione dei parchi e giardini pubblici al fine di contribuire al raggiungimento di una più elevata qualità della vita dei cittadini e promuovere modelli di sostenibilità ambientale, sociale ed economica;
- l'organizzazione o la partecipazione a visite studio e similari a favore degli associati per condividere e migliorare il proprio modello di gestione del territorio pubblico;

- l'organizzazione e la messa in opera di manifestazioni culturali, teatrali, artistiche, cinematografiche, documentaristiche, rassegne, festival, conferenze, concorsi, workshop, concerti e altre iniziative in collaborazioni con altri Enti, Associazioni, CdQ e Scuole.

In riferimento alle attività di interesse generale di cui alle lettere l), e r) del comma 1 dell'art. 5 si precisa che tali attività possono prendere forma mediante:

- l'offerta di spazi e servizi pubblici ai ragazzi/studenti, docenti, migranti, persone socialmente deboli, operatori sociali e non solo, per promuovere lo studio, la formazione, l'aggiornamento professionale o altro genere di attività didattiche e di aggregazione di interesse sociale.

In riferimento alle attività di interesse generale di cui alle lettere z) del comma 1 dell'art. 5 si precisa che tali attività possono prendere forma mediante:

- l'attività di contributo alla riqualificazione di spazi e beni pubblici attraverso modelli di governance di ristrutturazione, gestione, apporto di attività culturali e di interesse sociale.
2. L'Associazione è organizzata, per il raggiungimento delle finalità sociali, in "Sezioni" tematiche, che possono dotarsi anche di un Regolamento interno proprio, nel rispetto del presente Statuto.
 3. L'Associazione può inoltre svolgere, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale sopra indicate, purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. Tali attività sono individuate con apposita delibera dell'Assemblea.
 4. L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.
 5. L'Associazione svolge inoltre attività di sensibilizzazione ed informazione del pubblico sui temi attinenti alle proprie finalità, si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti Locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, ovvero con altri enti aventi scopi analoghi o connessi con i propri.

TITOLO II

ASSOCIATI

Art. 6 - Associati

1. L'Associazione è aperta a persone fisiche, giuridiche, associazioni ed enti che ne condividono gli scopi, lo spirito e gli ideali. Potranno far parte dell'Associazione anche cittadini stranieri residenti in Italia, purché in regola con i permessi di soggiorno di cui alla legge 30 ottobre 2014, n. 161 e s.m.i.. Coloro che non abbiano raggiunto la maggiore età dovranno presentare domanda firmata dai genitori o da chi ne fa le veci.
2. Tutti gli associati partecipano al processo decisionale ed hanno pari opportunità di accesso alle cariche elettive. Hanno diritto al voto di Assemblea dei soci solo gli associati in regola con il pagamento delle quote associative e con qualunque onere economico dovuto deliberato in relazione alle singole attività dell'Associazione.
3. La quota associativa ha validità dal giorno di pagamento al 31 dicembre dello stesso anno, è intransmissibile, non rivalutabile né rimborsabile. Non sono ammessi associati a carattere temporaneo.
4. Gli associati hanno diritto a partecipare alla vita associativa, alle manifestazioni promosse ed a frequentare i locali e le strutture dell'Associazione.
5. Gli associati hanno diritto di avvalersi delle disposizioni contenute nell' art. 29 del Codice del Terzo settore, qualora si verificassero le condizioni dell'art. 30 comma 2.

Art. 7 - Qualifica di Associato

1. Tutti gli associati hanno uguali diritti e uguali obblighi nei confronti dell'Associazione.
2. Il richiedente l'iscrizione all'Associazione deve presentare domanda scritta, anche telematicamente, impegnandosi ad accettare le norme dello Statuto e della vita associativa, nonché a versare le quote stabilite annualmente. La domanda d'iscrizione s'intenderà accettata se il Consiglio Direttivo, entro 30 giorni dal suo ricevimento, non esprima parere negativo. Il Consiglio Direttivo deve motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all'interessato. La delibera è inappellabile e definitiva.
3. L'associato assume la qualifica di associato volontario quando svolge la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. Tale attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.
4. Non è ammesso per i volontari associati stipulare con l'Associazione alcun tipo di contratto avente come oggetto rapporti di lavoro dipendente o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.
5. All'associato volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi ed alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.
6. Gli associati che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/2017.

Art. 8 - Perdita della qualità di Associato

1. La qualifica di associato viene meno per i seguenti motivi:
 - a) Dimissioni da comunicarsi per iscritto. La dichiarazione di recesso ha effetto immediato.
 - b) Decadenza deliberata dal Consiglio Direttivo per non aver versato le quote associative annuali e qualunque onere economico dovuto, deliberato in relazione alle singole attività dell'Associazione, al 31 dicembre dell'anno di riferimento.
 - c) Esclusione Deliberata dal consiglio Direttivo nei casi in cui la persona compia atti in violazione delle previsioni dello Statuto e dei Regolamenti interni, nonché delle delibere approvate dagli organi associativi, tenga un comportamento lesivo dell'immagine dell'Associazione, o qualora intervengano gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo, tra cui comportamenti inadeguati e contrari al comune senso civico, o palesemente contrari ai principi fondamentali dell'Associazione.
 - d) Decesso.

La deliberazione di esclusione del Consiglio Direttivo è insindacabile, inappellabile e definitiva.

2. Il Consiglio Direttivo procederà, entro trenta giorni dalla chiusura dell'anno sociale, alla revisione dell'elenco degli Associati.

TITOLO III

PATRIMONIO

Art. 9 - Il Patrimonio

1. Il Patrimonio dell'Associazione è costituito da:
 - quote associative e contributi degli associati;
 - erogazioni liberali di associati e terzi;
 - donazioni e lasciti testamentari;
 - entrate derivanti da attività di raccolta fondi;
 - entrate derivanti da partecipazione ad avvisi e bandi pubblici e privati;
 - contributi e apporti erogati da parte di amministrazioni pubbliche e privati, compresi rimborsi o entrate derivanti da prestazioni di servizi svolti in convenzione;
 - contributi di organismi pubblici di diritto internazionale;
 - patrimonio immobiliare e mobiliare;
 - rendite patrimoniali;
 - proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi;
 - entrate da attività diverse, svolte in modalità secondaria e strumentale ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. n. 117/2017.
2. Finché non saranno applicabili le disposizioni fiscali previste dal Codice del Terzo settore, l'Associazione può beneficiare delle ulteriori risorse previste dal D.Lgs. n. 460 /1997.
3. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. n. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
4. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D.Lgs. n. 117/2017.

TITOLO IV

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 10 - Organi dell'Associazione

1. Gli organi dell'Associazione sono:
 - a) l'Assemblea degli Associati;
 - b) il Consiglio Direttivo;
 - c) il Presidente e due Vice Presidenti;
 - d) l'Organo di controllo
 - e) l'Organo di revisione.
2. Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione, ad eccezione dei componenti dell'organo di controllo e di revisione.

Art. 11 - Assemblea degli Associati

1. L'Assemblea degli Associati è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione ed è composta da tutti gli Associati in regola con i versamenti delle quote associative e con qualunque onere economico dovuto deliberato in relazione alle singole attività dell'Associazione. Essa è convocata dal Consiglio Direttivo ogni qual volta lo ritenga necessario, o almeno una volta l'anno per l'approvazione del Bilancio entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale. L'Assemblea è altresì convocata quando ne faccia richiesta almeno un terzo degli Associati. In prima convocazione sia l'Assemblea ordinaria che quella straordinaria sono valide se sono presenti la metà degli aventi diritto, in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti in proprio o per delega. La convocazione può avvenire tramite avviso pubblico affisso nei locali della sede, sul sito internet o telematica ad ogni associato almeno 10 giorni prima di quella fissata per l'adunanza e deve contenere l'ordine del giorno dei lavori. Le decisioni dell'Assemblea Ordinaria sono assunte a maggioranza dei presenti.
2. I compiti dell'Assemblea Ordinaria sono:
 - a) la nomina e la revoca del Presidente dell'Associazione;
 - b) la nomina e la revoca degli altri componenti del Consiglio Direttivo;
 - c) la nomina e la revoca, quando previsto, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti e dell'organo di controllo;
 - d) l'approvazione del Bilancio consuntivo, preventivo e sociale;
 - e) l'approvazione del piano dell'attività proposto dal Consiglio Direttivo in relazione agli scopi dell'Associazione;
 - f) l'approvazione dei Regolamenti interni per il buon funzionamento dell'Associazione;
 - g) la deliberazione della costituzione di Sezioni di attività e di altri organismi, nonché l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - h) la deliberazione sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto riservati alla sua competenza o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
 - i) la deliberazione sulla misura delle quote associative;
 - j) la deliberazione sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti.
3. L'Assemblea Straordinaria delibera:
 - a) le modifiche dello Statuto associativo;
 - b) lo scioglimento, la trasformazione, la fusione, la scissione e la liquidazione dell'Associazione.
4. L'Assemblea Straordinaria delibera la modifica dello statuto associativo con la maggioranza favorevole dei 2/3 dei presenti, e delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione con il voto favorevole dei 3/4 dei presenti.
5. L'Assemblea delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
6. Il voto è singolo. Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta e non potrà ricevere più di tre deleghe di voto in sede ordinaria e di una delega in sede straordinaria.
7. È ammesso l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.
8. Le assemblee sono presiedute dal Presidente dell'Associazione e in caso di assenza da un suo delegato. Il Presidente nomina un Segretario.

Art. 12 - Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre ad un massimo di undici membri che rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili. I suoi membri sono nominati dall'Assemblea degli associati e scelti tra gli associati. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal Vice Presidente o dall'Associato più anziano d'iscrizione tra i presenti.
2. Il Consiglio si riunisce previa convocazione del Presidente, mediante l'invio, almeno cinque giorni prima della riunione, di comunicazione scritta, recante il luogo, la data e l'ora della riunione, nonché l'elenco delle materie da trattare, a mezzo e-mail, ed ogni altro strumento che garantisca l'avvenuta ricezione. In casi di urgenza il Consiglio può essere convocato con un preavviso di quarantotto ore. Per la validità delle deliberazioni occorre la maggioranza dei componenti ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
3. In assenza di convocazione, il Consiglio Direttivo si ritiene altresì validamente costituito quando siano presenti tutti i componenti in carica ed i componenti dell'organo di controllo, i quali, in caso di assenza, devono comunicare di essere stati informati della riunione e di non opporsi alla stessa.
4. Il Consiglio direttivo può riunirsi anche in audio o videoconferenza a condizione che:
 - sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
 - sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.
5. La riunione si ritiene svolta nel luogo ove sarà presente il Presidente.
6. Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.
7. In particolare, tra gli altri compiti:
 - amministra l'Associazione;
 - attua le deliberazioni dell'assemblea;
 - predispose il bilancio di esercizio consuntivo, preventivo e sociale e li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
 - predispose tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
 - stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
 - cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
 - è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runtis (Registro unico Nazionale Terzo Settore);
 - disciplina l'ammissione e l'esclusione degli associati;
 - proporre annualmente la misura delle quote associative;
 - delibera l'accettazione di oblazioni, contributi e simili;
 - propone un candidato per la nomina di Presidente dell'Associazione;
 - propone provvedimenti disciplinari.
8. Il Consiglio Direttivo può designare al proprio interno dei Comitati di Gestione, composti al massimo da cinque membri, compreso il Presidente dell'Associazione ed il responsabile della sezione tematica di riferimento, definendone composizione e compiti.
9. Parimenti il Consiglio Direttivo può designare un Comitato Scientifico o altro Comitato a carattere consultivo, i cui membri possono essere anche esterni al Consiglio Direttivo, definendone composizione e compiti.

Art. 13 - Il Presidente e due Vice Presidenti

1. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea; convoca sia l'Assemblea ordinaria che quella straordinaria degli associati, oltre al Consiglio Direttivo.
2. I due Vice Presidenti sostituiscono il Presidente, sono nominati dal Presidente tra i membri del Consiglio Direttivo, hanno la stessa durata del Consiglio Direttivo.

Art. 14 – Organo di controllo

1. L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D.Lgs 117/2017.
2. L'organo di controllo:
 - vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
 - vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
 - esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
 - attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.
3. L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere al Consiglio Direttivo notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 15 – Organo di Revisione legale dei conti

È nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D.Lgs 117/2017. È formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

TITOLO V

BILANCI, LIBRI SOCIALI

Art. 16 - Il Bilancio di esercizio

1. Il bilancio di esercizio dell'Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. È redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.Lgs. n. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.
2. Il bilancio di esercizio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.
3. Il bilancio di esercizio viene depositato presso la sede dell'Associazione almeno 10 giorni prima dell'assemblea che lo approva e può essere consultato da ogni associato previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo.
4. Il bilancio di esercizio, una volta approvato, viene depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore nei termini di legge (attualmente il 30 giugno).

Art. 17 - Bilancio sociale

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D.Lgs. n. 117/2017, l'Associazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

Art. 18 - Libri sociali

1. L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
 - a) il libro degli associati;
 - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
 - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo e degli altri organi sociali;
 - d) il registro dei volontari.
2. I libri di cui alle lettere a), b) e d) del comma 1 sono tenuti a cura dell'organo di amministrazione. I libri di cui alla lettera c) del comma 1 sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.
3. Tutti gli associati, in regola con i versamenti di tutte le quote di natura economica di cui all'art. 6 del presente statuto, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata al Consiglio Direttivo.

TITOLO VI SCIoglimento

Art. 19 - Lo Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea con la maggioranza di cui all'articolo 11 del presente Statuto ed il Patrimonio devoluto come descritto all'articolo 9.

TITOLO VII NORMA TRANSITORIA

Art. 20 - Norma transitoria

1. Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultassero essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runts medesimo.
2. A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/2017, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di Onlus cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D.Lgs. 117/2017.
3. L'acronimo Onlus potrà essere sostituito in "aps" nella denominazione in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.
4. Le disposizioni contenute nel presente statuto, incompatibili con la qualifica di Onlus, acquistano efficacia solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Runts.

5. Finché l'associazione risulta iscritta al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale e all'Anagrafe delle Onlus deve perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale e ha il divieto di:
- svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lettera a) dell'art. 10 del D.Lgs. n. 460/97 ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse;
 - distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura;
6. L'Associazione ha inoltre l'obbligo di:
- impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;
 - devolvere il patrimonio, in caso di scioglimento per qualunque causa, ad altre Onlus o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della L. 662/1996, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

stesura del testo originario: dicembre 2005

*trasformazione in Onlus e modifica denominazione sociale
approvato all'unanimità con il verbale dell'assemblea dei soci del 20 gennaio 2017*

*adeguamento al D.Lgs. 3.7.2017, n. 117 (T.U. Codice Terzo settore) e modifica denominazione sociale
approvato all'unanimità con il verbale dell'assemblea dei soci del 17 ottobre 2020*